

Clausola "quando possibile" o simile – Cass. n. 40829/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - tempo dell'adempimento - termine - in genere - clausola "quando possibile" o simile - Termine di adempimento - Sussistenza - Conseguenze.

Le clausole che, quale quella "quando possibile" o simile, individuano il momento dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze - quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1366

Corte

Cassazione

40829

2021